LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1891

minore la limitazione, ma maggiore la responsabilità.

L'articolo dell'onorevole Marinuzzi certamente parte dallo stesso concetto, ma quello che in esso mi preoccupa è il trattamento diverso fatto allo Stato ed ai concessionari in una legge, che stabilisce come possibile quotidianamente, direi così, l'esercizio misto da parte dello Stato e da parte delle Società (Denegazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato) e da un momento all'altro rende possibile l'avocazione allo Stato dei servizi telefonici. Il privato quindi si troverebbe dinanzi all'ipotesi che l'intervento dello Stato per avocare a sè tutte o una delle reti telefoniche, renderebbe più grave ogni questione sull'argomento delle responsabilità, senzachè egli ne avesse benefizio in fatto di tariffe diminuite od altro. Si verrebbe perciò al concetto di due giustizie diverse, una per lo Stato, l'altra per i concessionari, ciò che mi pare ripugni a quella equità, che deve trovarsi in ogni disegno di legge. Ed è perciò che il concetto dell'onorevole Marinuzzi, che ha molto del buono e che quando non fosse accettato il mio modo di vedere dalla Commissione voterei volentieri, non mi par tale che non debba essere posposto ad un altro concetto, che implichi anche la responsabilità relativa dello Stato.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario ha facoltà di parlare.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. Mi pare che non possa sussistere il caso di conflitto di due responsabilità d'indole diversa, perchè il servizio dello Stato non può coesistere nò nello spazio, nè nel tempo con quello dei concessionari. Se per una determinata rete vi sarà una concessione, la rete non sarà esercitata dallo Stato. Se invece lo Stato avrà stabilito per conto proprio la comunicazione telefonica, non è probabile che alcuno chieda la concessione, ed è anche meno probabile che lo Stato l'accordi, perchè farebbe concorrenza ad una comunicazione da esso stesso stabilita.

Dice l'onorevole Daneo: ma il riscatto di una rete telefonica può avvenire dopo i 12 anni! Ma allora non coesisterà nel tempo il servizio di Stato e quello del concessionario, perchè quando subentrerà il servizio di Stato cesserà quello del concessionario; per cui in ogni caso sarà ben determinato a chi spetta la responsabilità. Vale a dire, se la telefonia sarà esercitata da un privato concessionario, allora avrà luogo l'impero del diritto comune; se invece sarà esercitata dallo Stato, la responsabilità di questo sarà re-

golata come è proposto nel disegno di legge in discussione.

Presidente. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

Campi. A me pare che la questione abbia bisogno di essere esaminata con qualche maturità,
perchè può diventare grave. Intanto io credo
che l'onorevole Daneo abbia ragione quando dice:
voi volete stabilire due diverse responsabilità,
una per lo Stato ed un'altra pei concessionari.
Risponde l'onorevole sotto segretario: che le due
responsabilità non possono coesistere nello spazio
e nel tempo.

Io capisco che le due responsabilità non possano coesistere in uno stesso luogo, ma nel tempo possono perfettamente coesistere, ed allora l'onorevole sotto-segretario di Stato non ha risposto a questo punto delle obiezioni.

Così ad esempio uno è danneggiato dall'esercizio telefonico a Milano, e là, perchè c'è il concessionario, avrà un indennizzo; se invece sarà danneggiato a Torino, dove per un caso qualunque, non c'è concessionario ed il telefono è esercitato dallo Stato, allora non avrà indennizzo o lo avrà diverso. Evidentemente questa giustizia a due pesi e due misure non può coesistere; ed io credo che in una giustizia amministrata a questo modo non è lo Stato quello che ci fa la miglior figura. Nella giustizia bisogna cercar sempre l'eguaglianza, perchè poi qui non si tratta solamente di commisurare diversamente le responsabilità dello Stato a quelle del concessionario, si tratta anche di vedere l'effetto dell'applicazione di questo principio nella persona, che è danneggiata. Colui ch'è danneggiato dove c'è il concessionario percepirà eventualmente un grosso indennizzo, quegli invece che è altrettanto e forse più danneggiato, dove è esercente lo Stato, percepirà il solo indennizzo che consiste nella restituzione della tassa, come è detto nell'articolo 21.

Dunque bisogna trovare il modo di eliminare quest'obiezione, che è stata molto bene presentata dall'onorevole Daneo e che mi pare moritevole di tutta quanta la nostra considerazione.

Ma v'è ancora qualche altra cosa sulla quale mi piace di richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione.

Si dice: dove vi sono concessioni, non importa limitare le responsabilità; perchè, non facciamo altro che riportarci al diritto comune.

La teoria è tutta a favore, certamente, dell'onorevole proponente l'emendamento; ed a prima vista, questa invocazione del diritto comune seduce; ma io prego il Governo e la Commissione